

PREMESSA

**IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

L'attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", è avvenuta principalmente attraverso **norme delegate** secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge citata, che conferiva al Governo la delega ad adottare entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi relativi a norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

In base alle previsioni della norma di delega vengono approvati sei decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del sistema di istruzione.

- 1. Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59**, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 2. Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286**, "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 3. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76**, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 4. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77**, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 5. Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 6. Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227**, "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

La presente relazione dà conto dello stato di attuazione della legge di riforma del sistema educativo di istruzione e di formazione, come previsto dall'articolo 2 della richiamata legge n. 53/2003

1 - PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

1.1 SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

In attesa del compimento dell'iter procedimentale necessario per l'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge n. 53 del 2003, nell'anno scolastico 2002/2003, si è dato attuazione ad un progetto sperimentale (D.M. 18/09/2002) con la caratteristica di un laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti didattici nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Il decreto n. 100/2002 dà una prima applicazione alle disposizioni previste dall'articolo 7, commi 4 e 5, in materia di anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla prima classe della scuola primaria e prevede, in via sperimentale, l'anticipazione alla frequenza entro il 28 febbraio.

Successivamente, al fine di garantire, nei primi due anni della scuola primaria, l'alfabetizzazione informatica e l'alfabetizzazione della lingua inglese - come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della citata legge n. 53/2003 - vengono promossi, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, progetti per l'introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e dell'alfabetizzazione nella lingua inglese (D.M. n. 61 del 22/07/2003 e Circolare n. 62 del 22/07/2003). Ciò con riferimento alle citate indicazioni nazionali e nell'ambito dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, e dell'autonomia amministrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999.

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo di istruzione

Tra i decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del sistema di istruzione (l. 53/2003), quello concernente il segmento del primo ciclo è il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

L'articolo 7 della legge di delega 28 marzo 2003, n. 53 prevedeva che mediante uno o più regolamenti governativi (articolo 17, comma 2, legge n. 400/1988), si provvedesse alla:

- a) individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- b) determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
- c) definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

Per la regolamentazione della materia di cui al punto a), in sede di emanazione del decreto legislativo n. 59/2004 per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione vennero

adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici e organizzativi delle Indicazioni nazionali per i tre settori scolastici interessati (allegati a, b, e c.) in attesa della emanazione dei regolamenti definitivi.

Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 trovò attuazione dall'anno scolastico 2004-2005 in forma generalizzata per la scuola dell'infanzia e per tutte le classi della scuola primaria e, in forma graduale a cominciare dal primo anno di corso, per la scuola secondaria di I grado. Con l'anno scolastico 2006-2007 la riforma andrà a regime anche per tutte le classi di questo ultimo grado di scuola.

Deroga di taluni istituti normativi

In sede di sequenza contrattuale presso l'Aran, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, venne disposta la deroga (disapplicazione) dei seguenti istituti normativi previsti dal d.lvo 59/2004, in quanto ritenuti invasivi della competenza contrattuale:

Docente tutor (artt. 7 e 10 d.lvo 59/04): venne disapplicata la norma relativa al docente preposto a funzioni tutoriali e di coordinamento dell'équipe pedagogica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

Contratto di prestazione d'opera (artt. 7 e 10 d.lvo 59/04): venne disapplicata la norma che consentiva alle istituzioni scolastiche di avvalersi di esperti esterni, mediante contratto di prestazione d'opera, per lo svolgimento di attività e insegnamenti non curricolari.

Mobilità del personale docente (artt. 8 e 11 d.lvo 59/04): venne disapplicata la norma che disponeva la permanenza per almeno un biennio dei docenti sulla stessa sede per assicurare la continuità didattica.

Per quanto concerne le Indicazioni nazionali, gli allegati a), b), c) e d) al citato decreto avevano fungibilità di regolamento, in attesa del Regolamento definitivo. Ne erano parte integrante ed avevano valore prescrittivo relativamente ai loro assetti pedagogici, didattici e organizzativi. Per il perfezionamento dell'iter regolamentare fu avviata la revisione delle Indicazioni nazionali, affidata ad una Commissione nazionale.

Il Portfolio delle competenze, previsto dalle Indicazioni nazionali come strumento di documentazione del processo formativo degli alunni della scuola primaria, fu in un primo momento oggetto di specifica disposizione del Ministero della pubblica istruzione che, con circolare n. 84 del 10 novembre 2005 dettava "Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione".

Successivamente, tuttavia, con nota del 31 agosto 2006, di indirizzo per l'avvio dell'anno scolastico 2006-2007, il Ministro della pubblica istruzione dichiarò il portfolio strumento facoltativo di documentazione e rimesso alle autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche.

L'anticipo nella scuola dell'infanzia

Nell'ordinamento vigente prima della legge 53/2003, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia era consentita ai bambini che compivano tre anni di età entro il 31 dicembre. La nuova disposizione, introdotta dalla legge delega n. 53/2003, consente, in via sperimentale e in presenza di specifiche condizioni di fattibilità, l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia di bambini che compivano tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'attuazione di tale nuovo istituto, secondo la previsione della norma, doveva avvenire con gradualità in base ad appositi decreti ministeriali. In prima applicazione il termine venne fissato dalla legge stessa al 28 febbraio. La legge 53/2003, all'articolo 7, commi 4 e 5, individuava le risorse finanziarie che, con criteri di gradualità, erano necessarie per far fronte all'aumento dell'organico di docenti da assegnare alle nuove sezioni/classi che accoglievano bambini ammessi in anticipo.

Prima applicazione

Nell'anno di emanazione della legge, a differenza di quanto avvenne per l'anticipo di iscrizione alla scuola primaria, non si diede attuazione formale al dispositivo, per il mancato accertamento delle condizioni minime previste. Tuttavia, se pur non regolamentato, l'anticipo trovò applicazione spontanea sia nella scuola statale che in quella paritaria per un totale di circa 49 mila bambini accolti (l'8,6% dei bambini iscritti al primo anno).

Decreto legislativo di attuazione

Il decreto legislativo n. 59/2004 regolamentò ulteriormente l'istituto dell'anticipo (artt. 2 e 12, comma 1), specificando le misure di accompagnamento necessarie per una sua funzionale applicazione e il regime transitorio di graduale attuazione in vista della messa a regime (30 aprile).

Gradualità di applicazione

Il termine del 28 febbraio come limite massimo di ammissione di bambini in anticipo di età venne confermato sia per l'anno scolastico 2004-05 che per il 2005-06, consentendo l'iscrizione rispettivamente di oltre 65 mila bambini nel 2004-05 (11% del totale di iscritti al primo anno) e di circa 72 mila nel 2005-06 (11,9% degli iscritti del primo anno).

Difficoltà nella sperimentazione

L'istituto dell'anticipo incontrò una serie di difficoltà e di resistenze - soprattutto da parte dei sindacati degli insegnanti - che ne resero incerta la prosecuzione condivisa, anche se le famiglie sembravano mostrare attenzione al nuovo istituto normativo soprattutto in quei territori dove vi era grave carenza di servizi per la prima infanzia. Anche per l'anno scolastico 2006-07 fu confermato il limite del 28 febbraio per l'ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia (anziché il 30 aprile previsto a regime) quale limite temporale massimo per il compimento dei tre anni di età richiesta per l'iscrizione.

Previsione di deroga

In sede di sequenza contrattuale presso l'Aran venne esaminata, senza esito, la possibilità di deroga (disapplicazione) del dispositivo contenuto nel decreto legislativo n. 59/2004 che, a proposito dell'anticipo per la scuola dell'infanzia, prevedeva nuove professionalità e nuove modalità organizzative per la sperimentazione dell'anticipo. La sequenza contrattuale registrò l'impossibilità di procedere alla deroga della norma, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, ma registrò formalmente la netta opposizione sindacale nel procedere nell'attuazione dell'anticipo di iscrizione nella scuola dell'infanzia.

Abrogazione

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), al comma 630 dispose l'abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 59/2004 che disponeva la possibilità di ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia per i nati entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. In tal modo scompare a regime l'istituto dell'anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia, ma, per effetto della proroga del regime transitorio di cui alla legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006 n. 173 (cosiddetto di "milleproroghe") restò transitoriamente in vigore l'istituto per il 2007-2008 con il termine di compimento dell'età al 28 febbraio.

In tal senso si è espressa anche l'annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni (n. 74/2006), disponendo, per l'ultima volta, la possibilità di iscrizione anticipata per l'anno 2007-2008 dei bambini che compivano tre anni di età entro il 28 febbraio 2008.

Dall'anno scolastico 2009/2010, in applicazione del D.P.R. n. 89 del 2009, con la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 che disciplina le iscrizioni, è prevista la possibilità di chiedere l'iscrizione per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2009 e, comunque entro il 30 aprile 2010, compatibilmente con il sussistere dei relativi presupposti.

Classi Primavera dedicate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi

L'istituto delle cosiddette sezioni primavera o sezioni ponte, consentì di dare una risposta alternativa agli anticipi. Tali realtà, già presenti in taluni territori regionali come esperienze di avanguardia nei servizi per la prima infanzia furono formalmente previste come sperimentazione nazionale dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 297 (finanziaria 2007), e attivate nell'anno scolastico 2007/2008 a seguito di accordo in sede di Conferenza unificata del 14 giugno 2007. Le sezioni regolarmente autorizzate sono state 1311, ma alcune di esse non sono state attivate per problemi organizzativi, legati essenzialmente al mancato adeguamento delle strutture edilizie.

Secondo il disposto normativo, le nuove sezioni sperimentali per la prima infanzia, per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, dovevano concorrere a far fronte alla crescente

domanda di servizi educativi, anche mediante la realizzazione di iniziative improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. Le sezioni primavera funzionanti nell'anno 2007/2008 sono state aggregate a scuole dell'infanzia statali e paritarie, a nidi comunali e a nidi privati convenzionati con i Comuni.

L'Accordo definì criteri e standard per l'attivazione del servizio educativo per un finanziamento complessivo di 34.783.656 euro dei quali 15 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, 10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia e 9.783.656 di euro messi a disposizione dal Ministero della solidarietà sociale, vincolati dalla rifunionalizzazione, attraverso opportuno provvedimento legislativo, dei finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro.

Quattro Regioni (Lazio, Molise, Toscana e Liguria), con proprie autonome determinazioni, provvidero a finanziare alcune sezioni primavera escluse dal finanziamento statale, intervenendo con finanziamenti propri per complessivi 1.073.666 euro.

L'Accordo del 14 giugno 2007 affidava al Ministero della Pubblica Istruzione la responsabilità di gestione della sperimentazione e di assegnazione dei contributi statali alle sezioni autorizzate. Il Ministero ha provveduto a tale incarico fornendo in proposito modalità di attuazione delle diverse fasi applicative dell'Accordo, nei tempi e nei modi di seguito indicati. Nel corso del 2008, pertanto, anche sulla base di verifiche effettuate localmente, si è provveduto ad erogare alle istituzioni educative la seconda tranche del finanziamento statale, a saldo del contributo spettante.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha continuato a svolgere, da gennaio ad agosto 2008, una intensa e continua attività di supporto e accompagnamento della sperimentazione così sintetizzata:

- *da gennaio 2008*: prosecuzione del servizio di consulenza diretta e telematica mediante apposito gruppo tecnico costituito presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici;
- *gennaio 2008*: richiesta, con nota ministeriale prot. 495 del 16.1.2008 di effettuazione di verifiche della sussistenza dei requisiti di funzionamento delle sezioni sperimentali, secondo un campione statisticamente significativo, in tutte le Regioni;
- *febbraio 2008*: costituzione di un comitato tecnico nazionale con compiti di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, per garantire la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio sperimentale per bambini di 24-36 mesi previsto dall'Accordo della Conferenza unificata del 14 giugno 2007;
- *febbraio/marzo 2008*: attività propedeutiche per l'erogazione del saldo del contributo statale;
- *marzo/giugno 2008*: monitoraggio nazionale;
- *marzo 2008*: decreto direttoriale del 19 marzo 2008 concernente la ripartizione di euro 9.783.656 e la successiva erogazione diretta alle istituzioni educative;
- *luglio 2008*: decreto direttoriale concernente la ripartizione di euro 10.000.000 e la successiva erogazione diretta alle istituzioni educative;

- *giugno/agosto 2008*: attività di erogazione diretta da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei contributi a saldo alle istituzioni educative ammesse a contributo.

Alle sezioni autorizzate sono stati assegnati contributi in misura proporzionale alla durata settimanale del servizio e alla quantità dei bambini accolti, con un massimo di 30 mila euro per sezione. I limiti di durata del servizio e di dimensione della sezione facevano parte dei criteri qualitativi del servizio definiti dall'Accordo.

In sede di monitoraggio per talune sezioni è stato previsto l'aumento o la diminuzione del contributo statale, a seguito di accertamento della modifica di alcuni parametri di funzionamento (numero di bambini accolti, orario di apertura della sezione, ecc.).

In merito alle attività connesse al monitoraggio nazionale, oltre il 95% delle sezioni ammesse al finanziamento statale ha risposto al questionario definito dal Ministero.

Tale questionario ha inteso rilevare dati relativi a:

- istituzione che gestisce la sezione primavera, di carattere generale;
- personale che opera nella sezione primavera. I dati richiesti si riferivano in particolare all'orario di lavoro, al titolo di studio posseduto e all'esperienza in campo educativo;
- assunzione del personale, tipologia di contratto, procedura di reclutamento e retribuzione corrisposta;
- territorio nel quale opera la sezione primavera e ai servizi per l'infanzia presenti;
- numero ed età dei bambini che hanno frequentato la sezione;
- orari di funzionamento e tempi di attività della sezione;
- locali, spazi e strutture utilizzate dalla sezione;
- risorse utilizzate dalla sezione con riferimento a finanziamenti, personale impiegato e attrezzature e arredi in uso;
- importi delle eventuali rette e dei contributi versati dalle famiglie.

In data 20 marzo 2008, in sede di Conferenza Unificata, è stato raggiunto un accordo per la prosecuzione delle attività delle sezioni primavera anche per l'anno scolastico 2008/2009.

A differenza di quanto previsto dal precedente accordo, la Conferenza unificata ha rimesso la responsabilità di gestione del secondo anno di sperimentazione e di assegnazione dei contributi statali alle sezioni autorizzate direttamente agli Uffici scolastici regionali, sulla base di apposite intese con le rispettive Regioni.

Pertanto, i fondi statali per il funzionamento delle sezioni primavera sono stati assegnati agli Uffici scolastici regionali, i quali, sulla base delle sopraindicate intese e di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentite anche le rappresentanze degli Enti locali, hanno provveduto alla programmazione e alla gestione complessiva delle sezioni, nel rispetto dei criteri contenuti nell'accordo.

Per quanto di competenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato in data 10 aprile 2008 il decreto direttoriale n. 37 concernente la individuazione dei criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, quale base per la definizione delle intese regionali di cui all'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008.

Sono state sottoscritte tutte le previste intese, i cui testi sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero.

Nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2008-2009, in via prioritaria sono state ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 - finanziate con il contributo statale o regionale - per le quali permangano i requisiti iniziali di ammissione; sono inoltre state ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni i cui requisiti di accesso sono stati definiti tramite le intese regionali. Non sono state rifinanziate le sezioni attivate nella provincia autonoma di Bolzano, in quanto tale provincia non ha comunicato la propria volontà di partecipare al secondo anno di sperimentazione.

Il medesimo accordo ha definito l'entità del contributo statale per l'esercizio 2008: 19 milioni di euro erogati dal Ministero della pubblica istruzione; 10 milioni di euro erogati dal Ministero delle politiche per la famiglia per complessivi 29 milioni di euro.

Il Ministero della solidarietà sociale si è riservato di mettere a disposizione per l'esercizio 2008 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate. In data 15.12.2008 il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. 19/0003455 ha comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione di 1.400.000 euro per il funzionamento delle sezioni primavera, che sono stati erogati direttamente all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Il contributo statale è stato pari, pertanto, a 30.400.000 euro.

Con nota DIPOFAM 0001894 n. P-2.56.4.1 del 31 luglio 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ha comunicato di aver erogato i 10 milioni di euro di sua pertinenza alle regioni Puglia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Sicilia (2 milioni di euro a ciascuna regione).

Infine, con decreto direttoriale del 18 novembre 2008, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato agli Uffici scolastici regionali i 19 milioni di contributo per il funzionamento delle sezioni primavera come di seguito indicato.

Sezioni primavera – Ripartizione della quota di finanziamento posta a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2008

Uffici scolastici regionali	Quota assegnata
Piemonte	1.442.301
Liguria	1.117.421
Lombardia	2.946.605
Friuli Venezia G.	396.379
Veneto	1.810.358
Emilia Romagna	196.868

Toscana	1.193.984
Marche	568.887
Umbria	193.506
Lazio	75.904
Abruzzo	766.592
Molise	350.830
Campania	2.638.317
Puglia	1.016.189
Basilicata	317.879
Calabria	1.619.437
Sicilia	482.943
Sardegna	1.865.600
Totale	19.000.000

Con l'accordo n. 53 del 29 ottobre 2009, in Conferenza Unificata viene sancito l'impegno delle amministrazioni interessate alla prosecuzione del servizio educativo per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, così dette "sezioni primavera", con stanziamenti, per l'esercizio 2009, a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca della somma di 19 milioni di euro; del Dipartimento delle Politiche della famiglia di 5 milioni di euro; del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di 1,4 milioni di euro, per un totale di 25.400.000 di euro.

Sezioni primavera – Ripartizione fondi statali 2009

Regione	Ministero Istruzione	Dipartimento Famiglia	Ministero Lavoro	Totale
Abruzzo	610.050	-	-	610.050
Basilicata	253.980	-	-	253.980
Calabria	1.287.330	-	-	1.287.330
Campania	3.685.200	-	-	3.685.200
Emilia R.	1.747.980	-	-	1.747.980
Friuli V. G.	316.230	-	-	316.230
Lazio	650.870	1.000.000	-	1.650.870
Liguria	888.930	-	-	888.930
Lombardia	486.000	3.000.000	-	3.486.000
Marche	453.180	-	-	453.180
Molise	278.880	-	-	278.880
Piemonte	329.660	1.000.000	-	1.329.660
Puglia	2.517.390	-	-	2.517.390
Sardegna	84.040	-	1.400.000	1.484.040
Sicilia	1.974.570	-	-	1.974.570

Toscana	948.690	-	-	948.690
Umbria	547.800	-	-	547.800
Veneto	1.439.220	-	-	1.439.220
totale	18.500.000	5.000.000	1.400.000	24.900.000

Con Accordo n. 103 del 7 ottobre 2010, in sede di Conferenza Unificata, viene confermato l'impegno delle amministrazioni interessate a proseguire e potenziare in forma diffusa sul territorio i servizi educativi in parola, per rispondere alle richieste delle famiglie, definendo linee di indirizzo generali con valenza di quadro di riferimento per l'attivazione del servizio su tutto il territorio. L'accordo ha validità triennale, salva revisione annuale da effettuarsi in sede di Conferenza Unificata.

Per quanto concerne i finanziamenti statali, saranno messi annualmente a disposizione all'inizio di ciascun esercizio finanziario e ripartiti tra le regioni secondo le percentuali fissate nell'accordo stesso.

Per l'esercizio finanziario 2010 sono stati stanziati: a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la somma di euro 18.500.000; a carico del Dipartimento delle Politiche della famiglia la somma di euro 5.000.000; a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la somma complessiva di euro 1.400.000, a seguito della nota prot. 19/III/0003323 del 3/11/2010 con la quale venne sciolta la riserva formulata in sede di accordo in Conferenza Unificata.

Sezioni primavera- Ripartizione fondi statali 2010

Regione	Quota
Abruzzo	2,45%
Basilicata	1,02%
Calabria	5,17%
Campania	14,81%
Emilia R.	7,02%
Friuli V. G.	1,27%
Lazio	6,63%
Liguria	3,57%
Lombardia	14,01%
Marche	1,82
Molise	1,12%
Piemonte	5,34%
Puglia	10,11%
Sardegna	5,96%
Sicilia	7,93%

Toscana	3,81%
Umbria	2,20%
Veneto	5,78%
Totale	100%

L'anticipo nella scuola primaria

Nel precedente ordinamento le uniche forme di anticipazione del percorso scolastico nella scuola elementare era rappresentato dall'istituto dell'esame di idoneità che consentiva l'accesso anticipato al secondo anno di corso, senza frequenza della prima classe. Tale istituto è stato confermato anche nel nuovo ordinamento.

La nuova disposizione consente l'iscrizione anticipata alla scuola primaria di bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'attuazione di tale nuovo istituto, secondo la previsione della norma, deve avvenire con gradualità in base ad appositi decreti ministeriali. In prima applicazione, come per la scuola dell'infanzia, il termine è fissato dalla legge stessa al 28 febbraio.

Prima applicazione: la norma degli anticipo contenuta nella legge delega 53/2003 è immediatamente esecutiva e trova applicazione già dall'anno scolastico 2003-2004 con una iscrizione di oltre 25 mila bambini che hanno compiuto sei anni di età entro il 28 febbraio 2004 e che rappresentano circa il 5% del totale dei bambini iscritti al primo anno di corso della scuola primaria.

Decreto legislativo di attuazione – Il decreto legislativo n. 59/2004 regola ulteriormente l'istituto dell'anticipo (art. 6, comma 2 e art. 13 comma 1), prevedendo il regime transitorio di graduale attuazione in vista della messa a regime (30 aprile).

Gradualità di applicazione - Il termine del 28 febbraio come limite massimo di ammissione di bambini in anticipo di età viene confermato anche per l'anno scolastico 2004-05, consentendo l'iscrizione di circa 35 mila bambini; per l'anno successivo il termine viene fissato al 31 marzo, consentendo l'iscrizione di circa 45 mila bambini.

Messa a regime - Dall'anno scolastico 2006-2007 l'istituto dell'anticipo va a regime con la previsione del termine ultimo di iscrizione per i nati entro il 30 aprile. Gli iscritti in anticipo vengono stimati nell'anno intorno alle 55 mila unità. Non è prevista alcuna abrogazione dell'istituto dell'anticipo per la primaria. Permane, se pur con talune limitazioni, l'istituto dell'esame di idoneità per il passaggio anticipato al secondo anno di corso della scuola primaria da parte di bambini che provengono da scuola familiare/paterna e privata.

L'istituto degli anticipi viene mantenuto anche per i successivi anni scolastici. Le scuole destinatarie delle richieste di anticipo, assicurano le condizioni idonee, per una proficua accoglienza, nell'ambito di una funzionale programmazione del servizio.

1.2 - INSEGNAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Dall'anno scolastico 2005-2006 è stata generalizzato l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della scuola primaria,

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), art. 1, comma 128, generalizzò l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria stabilendo il principio che dovesse essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti . Potevano essere attivi posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non fosse stato possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.

A tali fini era prevista l'attivazione di corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione era obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera.

In applicazione della norma di cui sopra si sarebbe raggiunto l'obiettivo del recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

Attività propedeutiche all'avvio dei corsi

Pertanto, ad inizio anno 2005, in continuità con la progettazione di percorsi formativi di aggiornamento destinati al personale docente di scuola primaria già impegnato nell'insegnamento è stato affidato all'INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa di Firenze - l'incarico di costituire un Comitato tecnico scientifico, il quale, anche sulla base delle attività pregresse, progettasse percorsi di formazione destinati a docenti privi dei requisiti e non impegnati nell'insegnamento della lingua inglese, al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze linguistico comunicative e metodologico -didattiche per il citato insegnamento nel livello di scolarità di interesse.

Compito del Comitato scientifico era, pertanto, quello di individuare secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento il livello minimo di competenza linguistica per l'idoneità all'insegnamento (fissato poi come B1 della scala globale del quadro comune europeo di riferimento), gli standard qualitativi e organizzativi dei corsi di formazione, linguistica e metodologica, e le modalità di certificazione degli esiti di apprendimento e di formazione.

Sulla base del documento scientifico realizzato dal Comitato scientifico, in data 29 luglio 2005 con la Comunicazione di Servizio prot. n. 1446 venne promosso il Piano di formazione sullo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico -didattiche dei docenti impegnati nell'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla citata legge finanziaria 2005 e venne definito il coinvolgimento dei diversi Soggetti:

- l'INDIRE, per il coordinamento scientifico del Piano;